

Pubblicato il 30/03/2021

Sent. n. 477/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio; per l'annullamento:

- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Dirigente della IV[^] Area del Comune di Castellaneta ha ordinato alla ricorrente la demolizione di alcune opere realizzate su di un immobile di sua proprietà, sito in Castellaneta Marina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente impugna, domandandone l'annullamento:

- l'ordinanza n. -OMISSIS-, che espone notificata a mezzo del servizio postale il 6 giugno 2019, con cui il Dirigente della IV[^] Area del Comune di Castellaneta:

- premesso, in particolare:

<<Vista la comunicazione di avvio del procedimento del [omissis], emessa a carico della Sig.ra -OMISSIS-, per la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere eseguite prive di titolo edilizio autorizzativo presso l'immobile di cui in oggetto, consistenti in: "sul confine retrostante (lato sud-ovest) di una struttura in muratura coperta parzialmente con policarbonato intelaiato ed in parte in solaio in muratura dalle dimensioni di mt. 5,60 x 1,90 e circa 2,50 di altezza e la parte centrale coperta in policarbonato è di mt. 3,30 x 1,90; esternamente a tale struttura è presente un piano in muratura "a L" di mt. 2,80 lineari adiacente ad un camino-barbecue e sulla facciata retrostante (lato ovest) è presente una tettoia in legno di mt. 4,50 e 4,50 di altezza media di mt. 2,50 fissata alla parete e sostenuta su due pilastri in legno e travi, di una veranda totalmente chiusa con vetrate e di una pavimentazione esterna retrostante con mattoni tipo gres per totale mt. 8,50 e 8,50 circa".

Considerato che non sono state presentate osservazioni in merito, né tantomeno comunicazione di avvenuta ottemperanza al predetto provvedimento;

visto il Decreto Penale di Condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto emesso in data 17/3/2017 - proc. N. -OMISSIS-R.G.N.R. - n. -OMISSIS- G.I.P. - n. -OMISSIS-D.P. - , con cui viene disposta la demolizione delle opere abusive realizzate in Via -OMISSIS-in Castellaneta Marina, consistenti in una "struttura in muratura di mt. 3,30 x 1,90 ed una tettoia in legno di mt. 4,50 x 4,50";

- le ha ordinato, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, <<la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere eseguite prive di titolo edilizio autorizzativo presso l'immobile di cui in oggetto, consistenti in: "struttura in muratura coperta parzialmente con policarbonato intelaiato ed in parte in solaio in muratura dalle dimensioni di mt. 5,60 x 1,90 e circa 2,50 di altezza e la parte centrale coperta in policarbonato di mt. 3,30 x 1,90, piano in muratura "a L" di mt. 2,80 lineari adiacente ad un camino-barbecue e tettoia in legno di mt. 4,50 e 4,50 di altezza media di mt. 2,50 fissata alla parete e sostenuta su due pilastri in legno e travi, veranda totalmente chiusa con vetrate e pavimentazione esterna retrostante con mattoni tipo gres per totale mt. 8,50 e 8,50 circa">>.

A sostegno dell'impugnazione interposta deduce le seguenti censure, così rubricate:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, manifesta ingiustizia;
- 2) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 380/2001 - Eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, manifesta ingiustizia;
- 3) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., nonché del D.M. del 2 marzo 2018 - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Castellaneta.

All'udienza pubblica del 21 ottobre 2020, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.

2. - La ricorrente deduce, innanzitutto (prima censura), che "i VV.UU. avevano indicato nel verbale del [omissis] alcune opere che ritenevano abusive. Il P.M. ed il GIP presso il Tribunale di Taranto erano pervenuti, invece, alla determinazione che solo alcune delle opere indicate nel suddetto verbale erano da considerarsi abusive, e segnatamente: una struttura in muratura di mt. 3,30 x 1,90 ed una tettoia in legno di mt. 4,50 x 4,50. È evidente che in sede penale, a seguito di apposita istruttoria, i Giudici avevano escluso l'abusività di alcune opere indicate nel verbale trasmesso dai VV.UU., vuoi perché alcune delle stesse erano state condonate, vuoi perché altre rappresentavano opere rientranti nella edilizia libera"; sicchè, "In sostanza il Comune non poteva discostarsi da quanto deciso dal GIP presso il Tribunale di Taranto ed avrebbe dovuto ordinare, tutt'al più, la demolizione solo di quelle opere indicate nel decreto penale di condanna".

2.1 - La doglianza va disattesa.

Giova rammentare che il decreto penale di condanna, disciplinato dagli artt. 460 e ss. cod. proc. pen., si configura quale procedimento prettamente cartolare - sulla base degli atti - volto a deflazionare il carico processuale: trattasi di rito speciale a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e massima speditezza, nel quale l'istruttoria risulta semplificata e accelerata e le attività defensionali sono riservate - semmai - alla fase processuale - eventuale e successiva - conseguente all'esercizio dell'opposizione.

Orbene, nella fattispecie concreta in esame:

- la richiesta del Pubblico Ministero di emissione del decreto penale di condanna è scaturita - come espressamente indicato nella richiesta medesima - dall'accertamento "in Castellaneta, [omissis]";

- il predetto accertamento del Comando di Polizia Locale del [omissis] presso l'immobile di proprietà della ricorrente ha puntualmente rilevato che:

<<rispetto alla planimetria dell'immobile e a quanto indicato nella concessione in sanatoria n. 391/S del 1994 le seguenti opere sono risultate prive di titolo autorizzativo:

- sul confine retrostante (lato sud-ovest) è presente una struttura in muratura coperta parzialmente con polycarbonato intelaiato e in parte in solaio in muratura; tale struttura è pari a mt. 5,60 x 1,90 x circa 2,50 di altezza e la parte centrale coperta in polycarbonato è di mt. 3,30 x 1,90; esternamente a tale struttura è presente un piano in muratura "a L" di mt. 2,80 lineari adiacente ad un camino-barbecue;

- sulla facciata retrostante (lato ovest) è presente una tettoia in legno di mt. 4,50 x 4,50 di altezza media di mt. 2,50 fissata alla parete e sostenuta su due pilastri in legno e travi.

Inoltre, sulla stessa planimetria al primo piano è presente una veranda che al momento del sopralluogo è risultata totalmente chiusa con vetrate; l'area esterna retrostante è risultata essere pavimentata con mattoni tipo gres per totale mt. 8,50 x 8,50 circa. L'area oggetto dell'accertamento, è ricadente in zona SIC ed è soggetta a vincolo idrogeologico/forestale (R.D. n. 3267/1923 e s.m.i.) e paesaggistico (Legge 1497/1939 e s.m. ed i.) e alla relativa valutazione d'incidenza ambientale.

Costituendo ciò violazione della legge urbanistica meglio in oggetto specificata, si è redatto il presente verbale in quadruplica copia, di cui una viene inviata al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ...>>;

- le opere puntualmente indicate dall'accertamento della Polizia Locale del [omissis] sono, poi, riportate nell'ordinanza di demolizione gravata, costituente - peraltro - specifica attuazione dell'ordine contenuto nel citato decreto penale di condanna (che non risulta opposto), il quale fa generico riferimento alla "demolizione delle opere abusivamente realizzate".

3. - La ricorrente lamenta, poi (secondo motivo), "In subordine e per mero scrupolo difensivo", che "il Comune di Castellaneta ha ordinato alla ricorrente la demolizione di una serie di opere ritenute erroneamente abusive", in quanto:

- il civico Ente avrebbe "intimato ... il ripristino dello stato dei luoghi, con il conseguente ordine di demolizione anche di quelle opere che sono state oggetto di condono edilizio (n. [omissis])";

- non sarebbe "possibile, in alcun modo, identificare quali opere sono oggetto di demolizione, mancando la descrizione della loro realizzazione";

- sussisterebbe difetto motivazionale;

- "Inoltre, una parte delle opere di cui viene ordinata la demolizione (si pensi ad es. al piano d'appoggio nella zona barbecue o la pavimentazione) rientrano nel regime dell'edilizia libera, di cui all'elenco delle opere descritte dal D.M. 02.03.2018 di approvazione del glossario esplicativo delle opere realizzabili in tale regime".

3.1 - Deduce, infine (terza doglianza):

- che <<una parte della "struttura in muratura", proprio sulla scorta dell'accertamento effettuato dai tecnici comunali, è un semplice "vano tecnico", peraltro privo di copertura in cui è alloggiato la caldaia ed altri impianti>>;

- <<In ordine alla richiamata "veranda" insistente sul terrazzo posto al primo piano dell'abitazione e la "pavimentazione" esterna realizzata in gres, si evidenzia che le predette opere sono state condonate nel 1994, alle voci "modifica prospettica" nonché "piazzuole e camminamenti", circostanza sottaciuta dall'Amministrazione comunale, ma ben visibile dall'elaborato grafico allegato alla domanda di condono (prat. n. [omissis])>>.

4. - Anche queste censure sono infondate.

4.1 - Ed invero, trattasi di opere edilizie rilevanti, sia singolarmente che (soprattutto) nel loro insieme.

4.2 - Inoltre, quanto all'asserita inclusione nel condono del 1994 di alcune opere edilizie di cui alla gravata ordinanza, non risulta adeguatamente dimostrata l'asserita coincidenza tra le opere oggetto di sanatoria edilizia e i manufatti contestati, dovendo piuttosto rilevarsi che l'elaborato grafico allegato alla domanda di condono reca, al primo piano, l'esplicita menzione di un "terrazzino" e non già di veranda (quest'ultima - invece - rilevata con il menzionato accertamento del [omissis]).

4.3 - Con particolare riferimento all' "area esterna retrostante ... pavimentata con mattoni tipo gres per totale mt. 8,50 x 8,50 circa", osserva il Collegio che, "per giurisprudenza costante, gli interventi di pavimentazione esterna, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini

assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all'edificio cui accedono. Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio (T.A.R. Milano n. 2049/2018)" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 27 febbraio 2020, n. 257); nel mentre, nella fattispecie concreta in esame, l'area pavimentata realizzata ha una dimensione di "mt. 8,50 x 8,50 circa", e, pertanto ha certamente determinato una tangibile trasformazione urbanistico - edilizia, dunque necessitava di autorizzazione (né risulta provato, né allegato trattarsi di meri interventi di "riparazione, sostituzione, rinnovamento" - cfr. l'invocato D.M. 31 marzo 2018, voce "Manutenzione ordinaria" - di detta pavimentazione esterna).

4.4 - In relazione alla dedotta presenza del <<semplice "vano tecnico">>, è sufficiente rilevare che il menzionato accertamento della Polizia Locale del [omissis], peraltro sottoscritto anche dalla ricorrente, non ne fa menzione alcuna, rilevando - invece - la - sola - presenza di una "struttura in muratura coperta parzialmente con policarbonato intelaiato e in parte in solaio in muratura; tale struttura è pari a mt. 5,60 x 1,90 x circa 2,50 di altezza e la parte centrale coperta in policarbonato è di mt. 3,30 x 1,90".

4.5 - Quanto all'allegato difetto di motivazione, osserva il Collegio che l'ingiunzione impugnata reca la compiuta descrizione delle opere edilizie abusive realizzate in assenza di titolo edilizio e ne ordina la demolizione, dovendo al riguardo pure ribadirsi che "i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi non abbisognano di particolare motivazione, posto che l'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera (oggettiva) descrizione delle opere abusivamente realizzate (in assenza di titolo edilizio) e dalla assoggettabilità di queste ultime al regime del permesso di costruire, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, III, 5 marzo 2018, n. 367; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 29 marzo 2018, n. 524; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 25.05.2018, n. 889; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 16/08/2018, n. 1302)" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 15 ottobre 2018, n. 1507).

5. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.

6. - Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.